



Alle famiglie degli alunni

Ai docenti

All'Albo

Agli atti

Al Sito web

Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie - Decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito in legge il 28 luglio 2017

Si segnala che il Decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito in legge il 28 luglio 2017 ha previsto l'obbligo per i genitori :

- che abbiano presentato autocertificazione di (entro il 10 settembre per la scuola dell'infanzia ed entro il 31 ottobre per la scuola primaria e secondaria)
- o abbiano presentato la copia della prenotazione dell'appuntamento presso la azienda sanitaria locale di competenza per la dovuta somministrazione

di consegnare **improrogabilmente entro il 10 marzo** la documentazione attestante l'avvenuta somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie per legge.

Si ricorda che sono esonerati dall'obbligo summenzionato i minori che si siano immunizzati contraendo naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche. L'avvenuta immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante, mentre le specifiche condizioni cliniche vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta.

La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini sopra indicati.

La **mancata osservanza dell'obbligo vaccinale** a seguito della contestazione dell'ASL comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro**, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

Riguardo i genitori della scuola dell'infanzia che abbiano presentato copia della prenotazione presso l'asl di competenza si riporta la **Nota del Ministero della Salute del 3.02.2018** che ha precisato che "i bambini i cui genitori dimostrino, con documentazione proveniente dalla ASL entro il 10 marzo p.v., di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata dalla medesima Azienda sanitaria successivamente a tale ultima data, **potranno continuare le scuole dell'infanzia sino alla fine dell'anno scolastico; pertanto dopo il 10 marzo p.v. sarà precluso l'accesso alle scuole dell'infanzia ai soli minori i cui genitori/tutori/affidatari non siano in regola neppure con tale adempimento**".

Firmato digitalmente da ANTONELLA D'URZO

Infine, si ricorda alle SS.LL. che, al fine di fornire informazioni utili all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini.

I Docenti avranno cura di far trascrivere sul diario degli alunni con la massima urgenza il presente avviso e di accertarsi che venga controfirmato da almeno uno dei genitori.

Si ringrazia per la collaborazione.

ALLEGATI

- 1) Nota Ministero della salute 3/02/2018



**Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Antonella d'Urzo)**

[documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]

Firmato digitalmente da ANTONELLA D'URZO